

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.1)

Parere

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità del regolamento del Comune di Colle San Magno (FR)

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In generale va apprezzata, nel caso in esame, la uniforme conformazione delle clausole regolamentari, calibrata secondo principi avanzati ed evolutivi in materia di garanzia delle prerogative individuali sul fondamentale diritto di libertà costituito dall'accesso agli atti e dalla trasparenza amministrativa.

Va rilevato che il regolamento in oggetto disciplina, in particolare, le modalità organizzative ed operative per l'esercizio del diritto di accesso a norma dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

Va raccomandata, peraltro, la espunzione o il ridimensionamento dell'enunciato delle clausole meramente ripetitive del dettato normativo.

Si palesano correttamente formulati i casi di differimento dell'accesso, secondo le indicazioni dell'art. 24, comma 4, e 25, comma 3, l. n. 241/90.

Con riferimento al contenuto dell'art. 10 d.lgs. 267/2000, infine, il regolamento enuncia e si ispira correttamente al principio di partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, espresso al riguardo dai più recenti ed evolutivi arresti giurisprudenziali, e regola la pubblicità e l'accesso ad atti alla cui consegna i cittadini stessi sono interessati *uti cives* con esibizione de plano.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.2)

All'Università degli Studi dell'Aquila
Piazza Vincenzo Rivera 1
67100 L'Aquila

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alle problematiche connesse all'obbligo di notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90 e s.m. ed alle istanze di accesso aventi ad oggetto numerosi atti concorsuali.

Codesta Amministrazione richiede parere:

A) in ordine alla sussistenza dell'obbligo della P.A. di consentire, a soggetti che ne siano legittimati, l'accesso che riguardi tutti gli atti concorsuali, gli elaborati ed i titoli dei vincitori di una procedura concorsuale, o di tutti coloro che sono utilmente collocati in graduatoria: il quesito è richiesto sul presupposto che tale forma di accesso potrebbe costituire un inammissibile controllo generalizzato nei confronti della P.A.

L'accesso "*de quo*" è in sé, e quindi in via generale, legittimo, e pertanto dev'essere consentito, salvo che concretamente emerga dalla indicazione dell'interesse posto a base dell'istanza di accesso, che questo effettivamente concreti detto carattere di controllo indiscriminato, e cioè privo di interesse concreto dell'istante, sull'operato della P.A.

Ai fini del diritto di accesso, difatti, la legittimazione non scaturisce, come sembrerebbe postulato dalla richiesta di parere, dal semplice fatto che l'istante sia uno dei candidati al concorso, occorrendo invece altresì che, a sostegno dell'istanza, sia dimostrato un interesse concreto all'accesso.

E la ricorrenza di tale interesse dev'essere accertata sulla base della documentazione presentata, dalla quale emerga la motivazione, e cioè l'interesse, posto a fondamento della istanza di accesso presentata dal candidato.

B) In ordine alla necessità della notifica, nell'accesso di cui si discute, ai controinteressati: il quesito è richiesto sul presupposto che in tale categoria possano non essere compresi i concorrenti, in quanto partecipanti ad una procedura selettiva pubblica.

Nessun dubbio che non ricorra la qualifica di controinteressato né in ordine alla documentazione redatta dalla Commissione, in quanto atto di quest'ultima e non dei concorrenti, né in ordine agli elaborati svolti, i quali, in quanto tali, non appartengono più al soggetto che li ha svolti, ma all'Amministrazione, che ne deve fare oggetto di valutazione e di comparazione, e quindi è la destinataria degli stessi (C. Stato, sez. IV, 13-01-1995, n. 5; T.A.R. Liguria, sez. II, 19-09-1994, n. 339): tanto che è alla stessa che vanno chiesti allorché debbano essere prodotti in eventuale giudizio.

Analoga considerazione deve svolgersi in generale per i titoli, salvo che per quelli che in concreto, specificamente, evidenzino il diritto alla loro riservatezza.

La posizione di controinteressato, difatti, deve essere valutata in termini sostanziali e non meramente formali.

Non basta, cioè, il solo dato formale della menzione del soggetto nell'atto, ma occorre il dato sostanziale della ricorrenza del diritto alla riservatezza di quell'atto.

Al fine, non bisogna limitarsi al solo profilo esteriore e formale della menzione di tali soggetti negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso, oppure al dato estrinseco

che tali soggetti siano comunque riguardati dagli atti e documenti medesimi, ma bisogna compiere una delibazione, sia sulla base della normativa che sulla base del contenuto dell'atto, sulla concreta ricorrenza di riservatezza dello stesso.

C) In ordine alla difficoltà di notifica ai controinteressati: il quesito è richiesto sul presupposto che i relativi oneri siano complessi e non consentano di provvedere nei termini alla emissione del provvedimento e che la notifica in via telematica sia in alcuni casi di difficile attuazione.

Si ritiene al riguardo unicamente di poter affermare che la notifica ai controinteressati possa, se possibile, avvenire in qualsiasi modo che garantisca la effettività della comunicazione agli stessi.

D) In ordine alla possibilità, di adempiere all'obbligo di notifica "mediante affissione all'albo": ciò in caso di elevato numero di destinatari.

A tale quesito va data risposta negativa, trattandosi di notifica che costituisce deroga al principio generale di notifica personale, e pertanto non può essere adottata se non consentita normativamente: e ciò non è previsto dalla normativa specifica sull'accesso, la quale fa riferimento unicamente all'invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.3)

Parere

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, della legge 241 del 1990 e s.m.i., predisposto dall'Università degli Studi del Sannio.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 1.7.2008;

VISTA la nota n. 0000395 del 11.01.2008 dell'Università degli Studi del Sannio, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti;

OSSERVA

L'Università degli Studi del Sannio ha trasmesso lo schema di "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2007.

Lo schema di regolamento è composto di 22 articoli.

L'art. 1 è intitolato "Principi generali"; l'art. 2 è intitolato "Ambito di applicazione"; l'art. 3 disciplina la "Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti"; l'art. 4 la "Comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione allo stesso"; l'art. 5 definisce il "Termine finale del procedimento"; l'art. 6 disciplina l'"Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche"; l'art. 7 prevede gli "Altri casi di sospensione del termine"; l'art. 8 disciplina la "Conferenza di servizi"; l'art. 9 individua l'"Unità organizzativa del procedimento"; l'art. 10 il "Responsabile del Procedimento"; l'art. 11 disciplina i "Procedimenti di competenza di più unità organizzative"; l'art. 12 detta i "Principi generali in tema di accesso ai documenti amministrativi"; l'art. 13 individua il "Responsabile del procedimento di accesso"; l'art. 14 definisce i compiti e le funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; l'art. 15 si riferisce all'accesso informale ed all'accesso formale; l'art. 16 disciplina l'"Accoglimento della richiesta di accesso"; l'art. 17 il "Non accoglimento o limitazione della richiesta di accesso"; l'art. 18 il "Differimento dell'accesso"; l'art. 19 l'"Esclusione dell'accesso"; l'art. 20 il "Diritto all'informazione"; l'art. 21 riguarda l'integrazione e la modificazione del regolamento; l'art. 22 l'entrata in vigore e la pubblicità del regolamento.

Relativamente all'art. 12, comma 3, del regolamento in esame, si osserva che è illegittima la distinzione della previsione, e quindi della disciplina, dell'esercizio del diritto di accesso a seconda che questo sia esercitato mediante visione o mediante acquisizione del documento, prevedendosi che nel primo caso che l'accesso sia consentito a (da parte di) "chiunque abbia un qualunque interesse alla conoscenza del documento per il quale è richiesto l'accesso".

Il diritto di accesso, difatti, è in sé unico, irrilevante essendo il modo di esercizio dello stesso.

In entrambi i tipi di esercizio del diritto di accesso, e cioè sia mediante visione che mediante estrazione di copia del documento il soggetto che richiede l'accesso deve (infatti) essere portatore di una situazione soggettiva, differenziata e qualificata, non essendo sufficiente a tal fine la titolarità di un interesse del tutto generico e attinente alla

sfera del mero controllo sull'attività dei pubblici poteri. In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sarebbe pertanto sufficiente che la previsione regolamentare venga modificata con il seguente contenuto: "Salvi...il diritto di accesso, sia che

sia esercitato mediante semplice visione del documento che mediante estrazione o richiesta di copia dello stesso, spetta a chiunque abbia interesse alla conoscenza del documento, per il quale è richiesto l'accesso, e dimostri che tale interesse sia diretto, concreto ed attuale, e corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento".

Alla stregua di quanto sopra rilevato dev'essere eliminata la seconda parte del comma terzo dell'art. 15: e cioè da "se richiede" alla fine.

In ordine alle disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l'esercizio del diritto di accesso è sottratto o differito, si osserva che gli articoli 18 e 19 potrebbero essere più correttamente rubricati rispettivamente "*Casi di differimento dell'accesso*" e "*Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso*".

Si osserva poi che la legge n. 15/2005 costituisce, a proposito dei rapporti tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, il punto di arrivo di un lungo percorso evolutivo. Il suo articolo 16, nel sostituire l'art. 24 della legge n. 241/90, dopo aver statuito che deve essere comunque garantito il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ha espressamente disposto che:

- nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile;
- nel caso di dati c.d. supersensibili l'accesso è consentito nei limiti previsti dall'art. 60 del nuovo codice della *privacy* (dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

In presenza della specificità di tali previsioni normative, appare opportuno espungere dall'art. 19 del testo regolamentare il riferimento ai dati c.d. supersensibili, e quindi sia i commi 3, 4 e 5, a meno che gli stessi non si facciano consistere nella mera riproduzione letterale della previsione dell'art. 16, sopra riportata, sia le locuzioni "stato fisico" e "sanitaria", contenute nel comma 1, lett. dello stesso articolo.

Relativamente all'art. 19 inoltre:

1) al comma 1, lett. b):

non si giustifica la sottrazione indiscriminata all'accesso dei documenti riguardanti il dipendente contenenti notizie sulla sua situazione familiare e reddituale, dal momento che sono da ritenere accessibili i dati finanziari concernenti il trattamento economico tabellare dei dipendenti stessi e la loro situazione professionale;

non si giustifica la sottrazione indiscriminata all'accesso ai documenti concernenti l'erogazione di sussidi, indennizzi, finanziamenti e contributi dal momento che l'accesso dev'essere consentito nel caso in cui gli stessi debbano essere elargiti nei modi e alle condizioni previsti per tutti coloro che abbiano diritto di chiedere siffatta erogazione.

2) al comma 1, lettera c):

la previsione regolamentare di sottrazione indiscriminata all'accesso degli atti di consulenza e patrocinio legale è superflua in quanto gli atti medesimi devono ritenersi coperti dal segreto professionale.

Appare necessaria, difatti, la seguente puntualizzazione.

L'amministrazione può ricorrere alle consulenze legali esterne in diverse forme e in diversi momenti dell'attività amministrativa di sua competenza. Le differenze tra i vari contesti si riflette anche sulla disciplina dell'accesso ai documenti. In particolare, può verificarsi l'ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale tesa all'emissione di un provvedimento finale. In tale eventualità, il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale. Ne deriva che, in detta eventualità, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

Qualora si volesse, pertanto, mantenere la previsione in esame si consiglia di riformularla aggiungendo, dopo la locuzione "pareri professionali": "tranne quelli concernenti rapporti di consulenza e patrocinio legale dell'Università che risultino trasfusi, anche solo *per relationem* nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti".

3) al comma secondo:

non si giustifica la previsione dell'accesso limitata "al titolo conseguito ed alla relativa votazione" dovendo essere compresa, proprio al previsto fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro delle categorie di studenti richiamate, anche la documentazione sul *curriculum studiorum* e sui dati anagrafici degli studenti, alla condizione che gli istanti dimostrino che le informazioni sono finalizzate all'eventuale inserimento degli studenti stessi in strutture lavorative proprie o da essi rappresentate.

Deve comunque essere previsto altresì che detto accesso sia subordinato al previo consenso degli interessati, e può altresì prevedersi che tale consenso possa essere richiesto dall'Ateneo preventivamente e in via generale, in sede di immatricolazione ai corsi di studio o durante il percorso formativo, con le modalità previste per tali operazioni dalle norme vigenti sulla protezione dei dati personali.

Pertanto, la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184, invita l'Università degli Studi del Sannio a modificare il regolamento in esame, conformandosi alle indicazioni espresse da questa Commissione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.4)

Comune di
Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di

Il Comune di, con nota del 26 maggio 2008, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione circa una richiesta di accesso prodotta da un consigliere comunale concernente la visione e/o il rilascio in copia dell'elenco delle trasferte del Sindaco e degli Assessori relativamente agli anni dal 2004 al 2007, recante l'indicazione dell'incarico espletato, la data, il luogo e l'elenco dei permessi e licenze, ex art. 79 del d.lgs. n. 267/2000.

E' bene premettere, ai fini di una analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato. Infatti, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale"; ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del

1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Ciò premesso, riguardo alla richiesta di accesso in esame, la medesima appare essere indubbiamente complessa e di una ampiezza tale da mettere in seria difficoltà la funzionalità degli uffici. Poiché, come detto, il diritto di accesso non può essere sempre prontamente garantito, nel caso specifico ora sottoposto, il consigliere comunale avrà, per l'immediato, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, mentre il responsabile del procedimento potrà dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere nei limiti suindicati.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.5)

Al Comune di
c.a. d.ssa
Segretario comunale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine ai ruoli ed alle liste di carico dei tributi comunali.

Con e-mail del 31 gennaio 2008, la d.ssa, nella sua qualità di Segretario del Comune di, ha rappresentato a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che alcuni consiglieri comunali hanno fatto una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli e delle liste di carico dei tributi comunali. Al riguardo, viene specificato che adempiere a quanto richiesto dai consiglieri comunali significherebbe rilasciare informazioni in parte (nominativo del contribuente) protette dalla normativa in materia di *privacy*.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. E' infatti ormai noto che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato - Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria - Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303).

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel d.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1, lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di "verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti". La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4, lett. b), che consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili "per l'esclusivo svolgimento di

una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo”.

Dalla lettura coordinata delle due norme, insieme a quella dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, si deve dunque riscontrare la compiuta disciplina in materia, che per un verso identifica le finalità di rilevante interesse pubblico sottese alle operazioni di trattamento in oggetto, mentre dall'altro richiede un requisito ulteriore per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, consistente nell'indispensabilità degli stessi ai fini dell'espletamento del mandato conferito ai consiglieri.

D'altra parte, però, si deve ricordare che una valutazione sull'indispensabilità di cui trattasi risulta essere ben difficile, specialmente alla luce del fatto che - come si è detto prima - non sussiste un obbligo generale di motivazione per le richieste informative dei consiglieri.

Tutto ciò premesso, se gli specifici documenti richiesti dai consiglieri comunali – come nel caso in esame - contengono dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la *privacy* dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali nei limiti sopra precisati), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dai consiglieri comunali di sia da accogliere nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.6)

Al Consigliere Comunale

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Il consigliere comunale, appartenente al Gruppo Consiliare "Uniti per", con nota del 23 novembre 2007, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione ad alcune richieste di accesso rivolte al Comune di

In particolare, il richiedente, con diverse note inviate in tempi successivi e da ultimo il 17 maggio 2007, ha chiesto il rilascio in copia di una serie di documenti amministrativi riguardanti delle pratiche edilizie.

Il Comune, in risposta alle suddette istanze, per alcuni documenti ha segnalato la necessità di indicare gli estremi di riferimento dei documenti richiesti, mentre per altri ha differito i tempi relativi al rilascio della documentazione. In seguito ha invitato il consigliere a prendere solamente visione degli atti presso gli uffici comunali, non autorizzando nell'immediato il rilascio delle copie.

Il consigliere comunale nel frattempo ha comunicato tale situazione alla Prefettura di ed al Difensore Civico, i quali hanno cercato di sensibilizzare il Sindaco di al fine di esaudire correttamente le istanze di accesso, nel rispetto del regolare espletamento dei compiti istituzionali dell'ente.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che le richieste di accesso formulate dal consigliere comunale, qualora siano utili all'espletamento del proprio mandato, consentono di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

Proprio sull'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, del resto, un importante contributo è stato fornito dalla giurisprudenza amministrativa.

In primo luogo, il Consiglio di Stato (Sez. V, decisione n. 4471 del 2005), ha chiarito la profonda differenza sussistente tra l'accesso dei soggetti interessati di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000: il primo istituto finalizzato alla tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, il secondo istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune.

Secondo il giudice amministrativo ai consiglieri comunali compete "un ampio diritto all'informazione (avente ad oggetto tutte le notizie in possesso degli uffici dell'ente locale amministrato) ed un altrettanto esteso diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti dell'amministrazione comunale, diritti entrambi strumentali al migliore esercizio delle funzioni pubbliche connesse allo svolgimento della carica ricoperta".

Il consigliere comunale, peraltro, vanta un diritto di accesso verso gli atti del comune senza obbligo di motivazione, in questo senso una consolidata giurisprudenza (da ultima, il Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 929 del 2007). Siffatto orientamento giurisprudenziale è fondato su ragioni logiche prima ancora che giuridiche, infatti, prediligendo l'opposta tesi (e, quindi ritenendo sussistente un obbligo di motivazione) la struttura burocratica del comune, da oggetto del controllo riservato al

Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad arbitro - per di più senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione e al migliore perseguimento dei fini della collettività civica. Pertanto, l'esistenza e l'attualità dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* dei consiglieri comunali devono ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato.

In sostanza, il diritto di accesso attribuito al consigliere comunale è ritenuto un diritto soggettivo pubblico, che non è funzionale alla tutela di interessi individuali e personali bensì alla tutela dell'interesse pubblico connesso al mandato conferito, a cui si contrappone il dovere degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

La giurisprudenza amministrativa, infine, ha chiarito che le norme regolamentari che impongano limitazioni al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali devono essere disapplicate a prescindere da una formale impugnazione, ponendosi in contrasto con l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (Consiglio di Stato, Sez. IV, dec. N. 59 del 1999; Sez. V, dec. N. 6293 del 2002; Sez. V, dec. N. 2966 del 2004; TAR Lombardia - Brescia, sent. N. 580 del 2003)

Tutto ciò premesso, occorre ricordare che resta fermo, però, quale limite generale ricavabile dal sistema, che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi.

Inoltre, in ordine alle modalità dell'esercizio del diritto di accesso, appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza nel senso dell'opportunità di una disciplina regolamentare che stabilisca le modalità di visione degli atti utili, cioè strumentali all'espletamento del mandato, disponendo che il rilascio delle copie della documentazione necessaria avvenga con il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali, in modo da realizzare un razionale e giusto temperamento fra le esigenze di garanzia del diritto di accesso spettante "*ratione officii*" a ciascun consigliere comunale e l'onere rilevante per la gestione dell'ente locale (in questo senso, Sez. regionale di controllo per la Liguria, delib. N. 1/2004 e Sez. regionale di controllo per la Campania, delib. N. 3/2006). Al riguardo, l'orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo citate, si pone in linea di continuità con il passato, ma presenta il merito di evidenziare l'importanza che la concreta disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso dettata dalla norma regolamentare riveste, per evitare che l'esercizio del diritto travalichi i limiti tracciati dal giudice amministrativo e si tramuti in un "abuso del diritto". In effetti, con le delibere in commento si pone l'accento sull'ulteriore funzione che può essere svolta dalla disciplina regolamentare: quella di garantire che i poteri e le facoltà concessi dall'ordinamento (al consigliere) per la tutela di un preciso "interesse" (diritto all'informazione) non vengano devianti o utilizzati per la realizzazione di interessi alieni.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'accesso ai documenti amministrativi, richiesto con istanze reiterate e successive dal consigliere comunale di Torrioni, sia da accogliere, anche in considerazione del fatto che il tempo trascorso dall'inoltro delle varie istanze di accesso ad oggi è tale da aver consentito comunque al Comune medesimo di temperare gli adempimenti connessi all'accesso richiesto con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.7)

All'Azienda Ospedaliera
Santa Maria
c.a. dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere relativo alla competenza a decedere i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle aziende sanitarie regionali.

Con e-mail del 18 aprile 2008 la dott.ssa, responsabile dell'Ufficio legale dell'azienda ospedaliera Santa Maria ha chiesto un parere a questa Commissione per conoscere se i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle Aziende sanitarie regionali possano o meno proporsi, oltre che avanti al TAR ed al Difensore civico, anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il quesito nasce dalla circostanza che gli art. 11 e 12 del d.P.R. n. 12 aprile 2006, n. 184 si limitano a descrivere le competenze e le modalità procedurali della Commissione per l'accesso, senza confermare l'ambito di competenza della Commissione stessa.

Sul punto, si rileva che le istanze contro i provvedimenti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 delle Aziende sanitarie regionali devono essere presentate al Difensore civico e non alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto le Aziende sanitarie regionali non possono farsi rientrare tra le amministrazioni centrali o periferiche dello Stato neanche attraverso una esegesi estensiva della norma.

Tale conclusione, in conformità a quanto precedentemente deciso da questa Commissione, è in linea con quanto disposto dal d.P.R. 12.04.2006 n. 184 che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, essendone il regolamento attuativo.

Non era pertanto necessario che gli artt. 11 e 12 del Regolamento confermassero l'ambito di competenza della Commissione, non potendo essi essere interpretati in difformità alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.8)

Alla Sig.ra
c/o

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla richiesta di accesso alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio del Comune di

Con nota in data 19 marzo 2008 la sig.ra ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in merito ad una richiesta di accesso, inoltrata al Comune di, alle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale, a fronte della quale il predetto Comune ha richiesto all'istante "l'interesse connesso alla richiesta".

Al riguardo, allo stato degli atti non emerge se l'istante possa essere o meno cittadina del comune in questione.

In merito la Commissione osserva che, nel caso di specie, il Regolamento Comunale per l'accesso ai documenti amministrativi del Comune di, all'art. 6, prevede l'accesso informale alle delibere pubblicate all'Albo Comunale.

Più in generale, si evidenzia che, come già precisato da questa Commissione con il parere deliberato in data 20 Aprile 2004, "La pubblicazione delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che, in relazione ad esse, possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso. Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere permanente, la stessa equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora, invece, la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio), una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e, quindi, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 o dell'art. 22 della legge 241 del 1990, a seconda si tratti di cittadino residente o non residente nel comune interessato"

Per quanto sopra la Commissione ritiene che l'istante abbia diritto ad esercitare l'accesso agli atti richiesti.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.9)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Volla (NA) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008;

VISTA la nota 9276 del 15.5.2008 del Comune di Volla, con la quale sono state sottoposte all'esame della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi modifiche apportate agli artt. 7 e 8 del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. In merito la Commissione

OSSERVA

che le modifiche evidenziate nella nota sopraevidenziata, non sembrano aver recepito le osservazioni formulate da questa Commissione nel parere reso nel plenum del 12 marzo 2008, proprio con riferimento all'art 7 del testo presentato a suo tempo.

In ogni caso si reputa necessario che il Comune di Volla trasmetta il testo completo del regolamento riformulato al fine di consentire a questa Commissione di verificare la correttezza delle modifiche apportate nell'intero contesto.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al nuovo testo che dovrà essere trasmesso.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.10)

Parere

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal comune di Santa Teresa di Gallura.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 1 luglio 2008.

VISTA la nota del 29.5.2008, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni.

Sul testo inoltrato per il parere si osserva quanto segue:

Al comma 2, lett. c) dell'art. 6 ed al comma 5, lett. e) dell'art. 7 occorre aggiungere "ove non siano cittadini del comune".

L'articolo 12 non appare conforme alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lett. c del DPR 184/06 che prevede, nell'ambito dei contenuti minimi che i singoli regolamenti debbono contenere, la previsione dell'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere.

Al comma 1, lett. j) dell'art. 13, occorre aggiungere dopo le parole "trattamento economico individuale" le parole "ulteriore rispetto al trattamento tabellare".

Allo stesso articolo, al comma 5, occorre premettere "ove l'esclusione sia dovuta a motivi di riservatezza".

Il comma 6 dell'art 16 deve essere eliminato.

Al comma 1 dell'art. 18 dopo le parole "in forma di presa visione" eliminare le parole "senza obbligo di motivazione" ed aggiungere "e di estrazione di copia".

L'art 21 va eliminato in quanto trattandosi di materia disciplinata per legge esula dalle competenze del Comune.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato e qui trasmesso per il definitivo esame.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.11)

ASL 3 di
Area Affari Generali
c.a.

OGGETTO: Richiesta di parere sulla richiesta di accesso del Consiglio Regionale del agli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'ASL3 di

L'Azienda Sanitaria Locale 3 di ha richiesto un parere alla scrivente Commissione, nonché al Garante per la protezione di dati personali, in merito alla richiesta del Consiglio Regionale del di ottenere gli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'azienda stessa.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell' Azienda Sanitaria Locale 3 di, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della l. n. 241/90, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la

gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel copioso numero di indirizzi richiesti: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo *munus*, in questo caso, andranno temperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui “d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”.

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di temperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal Presidente del Consiglio Regionale del

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.12)

Direzione Provinciale
del Lavoro di
c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo, in presenza di un processo penale pendente avente ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni stesse.

La Dr.ssa della Direzione Provinciale del Lavoro di, in data 18 dicembre 2007, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo.

La Dottoressa ha specificato che – nel caso di specie - il rapporto di lavoro con questi lavoratori è cessato, trattandosi di attività stagionale e che - in due di queste dichiarazioni - i lavoratori stessi hanno dichiarato di essere stati aggrediti dal datore di lavoro, sporgendo di seguito denuncia ai Carabinieri, i quali, a loro volta, hanno informato l'autorità giudiziaria.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", dispone che "sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2366, si pone, dunque, la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti in ogni caso all'accesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Nell'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive, sono sottratti all'accesso "c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

Dall'esame combinato delle due norme si evince che il regolamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento, quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere in tal caso

consentito, a meno che non vi sia una preclusione derivante dal segreto istruttorio penale.

Pertanto, considerato che – nel caso di specie - il contenuto di alcune delle dichiarazioni alle quali è stato chiesto di accedere è soggetto al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p., l'accesso andrà differito al momento della conclusione delle indagini preliminari.

In tal senso, si è pronunciato il Consiglio Stato, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, secondo cui “vanno disapplicate le norme regolamentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, rientrando tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Infine, va considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali la richiesta di accesso di accesso deve essere notificata.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.13)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale per le autonomie

OGGETTO: Trasmissione del quesito formulato dall'associazione "Senzafiltro" in materia di costi di riproduzione dell'accesso in via telematica

Il Ministero dell'Interno, con nota del 25 gennaio u.s., ha inoltrato alla scrivente il quesito formulato precedentemente (4 dicembre 2007) dalla redazione "Senzafiltro" avente ad oggetto la legittimità della richiesta di euro 3,40 cui il Comune di sul aveva subordinato il rilascio di documenti per via telematica richiesti dall'associazione.

L'associazione richiedente, in particolare, richiama il disposto dell'articolo 11 del regolamento comunale sul diritto di accesso il quale, al comma 2, prevede che "Il rilascio di copia del documento è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo,. I costi sono fissati ed aggiornati con periodicità non inferiore all'anno con deliberazione della Giunta Comunale".

Nel caso di specie, trattandosi di accesso (consentito dal Comune) per via telematica, il richiedente chiede di conoscere se per l'invio in forma telematica di documenti sia corretta la richiesta formulata dal Comune, non essendoci spese di riproduzione da rimborsare all'amministrazione comunale.

La Scrivente Commissione, al riguardo, osserva quanto segue. Per quanto la formulazione letterale della disposizione regolamentare possa far sorgere qualche perplessità sulla "correttezza" della richiesta di una somma di denaro per consentire l'accesso in via telematica, occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo ha in più di un'occasione affermato che l'espressione "costi di riproduzione" non sia da intendere *stricto sensu* come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti. In tal senso, tra le altre, Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709, in cui si sostiene "...il termine "i soli costi" non deve essere limitato ai soli costi di riproduzione; pertanto, le richieste di rimborso, dell'amministrazione comunale, dei costi di fotoreproduzione, e delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica (nella specie, pari a lire 4000 per ogni atto) deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, ne tanto meno illogica ed irragionevole".

La pronuncia citata è pienamente condivisa dalla scrivente Commissione anche in considerazione dell'esiguità della somma richiesta dal Comune che, oltre ad essere del tutto ragionevole, non costituisce limitazione "indiretta" dell'esercizio del diritto di accesso.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.14)

Al Sig.
.....

Aeronautica Militare
Ispettorato per la sicurezza del volo

Oggetto: Quesito formulato da parte del sig. in tema di accessibilità dei documenti formati dall'Aeronautica Militare a seguito dell'incidente aereo costato la vita al figlio,

Il sig. si è rivolto alla scrivente Commissione in data 15 novembre 2007 chiedendone l'intervento in ordine alla vicenda di seguito riassunta. In data si verificava a bordo dell'aeromobile SIAI 208 un tragico incidente in cui perdeva la vita il Capitano, figlio dell'odierno richiedente. Successivamente furono attivate due Commissioni, una di inchiesta presso l'Aeronautica militare per accertare le cause della sciagura, e l'altra (permanente) presso il Ministero della Difesa. Il richiedente riferisce di essersi rivolto in più di un'occasione alle due Commissioni per accedere ai relativi documenti, ottenendo sempre risposte negative. In particolare nel 2005 e nel 2007 il sig. riceveva due note relative all'attività della Commissione permanente istituita presso il Ministero della Difesa; nella prima si affermava che al 2005 nessuna attività era stata compiuta (settembre 2005); nella seconda (2007) si negava l'accesso alle conclusioni della Commissione medesima in quanto contenute in un documento riservato.

Di talché il sig. si è rivolto alla scrivente Commissione per ottenere l'accesso a tutti i documenti riguardanti l'incidente costato la vita al figlio.

La Commissione, con nota del 21 dicembre 2007 e nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ha chiesto all'amministrazione ogni possibile aggiornamento informativo relativamente all'istanza presentata dal sig.

L'Aeronautica militare, con nota del 16 gennaio 2008, ha trasmesso una scheda esplicativa redatta dal Ministero della Difesa. Nella scheda citata, molto articolata nei contenuti, si premette che i familiari del capitano hanno avuto contezza della dinamica dell'incidente sia in sede giudiziaria che politica. Quanto all'accessibilità dei documenti delle due Commissioni, l'amministrazione opera poi una ricostruzione delle varie istanze presentate dal padre del capitano deceduto e delle risposte dell'amministrazione. Quanto alla Commissione d'inchiesta istituita presso l'Aeronautica, nella scheda effettivamente si rappresenta come essa non abbia portato a termine i propri lavori stante la pendenza di accertamenti giudiziari sulla vicenda.

Sul punto la Commissione, tuttavia, osserva che i due strumenti (quello dell'accertamento tramite Commissione di inchiesta appositamente istituita e quello degli accertamenti in ambito processuale) non si condizionano a vicenda, nel senso che ben potrebbe e dovrebbe la commissione di inchiesta, per altro ad oltre dieci anni dall'incidente aereo, concludere i suoi lavori indipendentemente dall'esito dell'accertamento processuale. Ciò anche in considerazione dell'altrimenti inutilità della Commissione d'inchiesta, il cui compito si risolverebbe nella mera "ratifica" delle risultanze processuali medesime.

Quanto agli atti della commissione permanente presso il Ministero della Difesa, ritiene l'amministrazione che essi siano riservati e sottratti all'accesso in forza del D.M. 14 giugno, 1995, n. 519. Tuttavia venivano comunicate al richiedente le conclusioni degli accertamenti di tale Commissione. Sul punto la Commissione non può che prendere atto dell'esistenza di una norma regolamentare che esclude l'accesso nel caso di specie, non avendo poteri di disapplicazione nei confronti della stessa.

Per ragioni di trasparenza si stima opportuno allegare al presente parere la scheda inviata alla scrivente Commissione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di

Fatto

La sig.ra riferisce di aver svolto dal 26 aprile 2003 fino a tutto il 2007 compiti di insegnamento e di bibliotecaria presso l'Accademia di Belle Arti di Con nota dell'8 gennaio u.s. la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di informava l'odierna ricorrente che il Direttore dell'Accademia (con ulteriore nota del 13 dicembre 2007) aveva fatto presente che non sussistevano più le condizioni per una proficua utilizzazione della presso l'Accademia stessa. Dopo aver chiesto ed ottenuto l'accesso alla suddetta nota del 13 dicembre 2007, l'odierna ricorrente veniva a conoscenza di un altro documento citato dal Direttore dell'Accademia in cui si fa riferimento a "rilievi mossi da studiosi e ricercatori sul comportamento assunto dal personale fuori ruolo in utilizzazione presso la biblioteca, come risulta da nota prot. 8356/fp del 27 novembre indirizzata al Direttore dell'Accademia".

Pertanto in data 2 maggio la ha chiesto l'accesso alla nota del 27 novembre senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Formatosi il silenzio sull'istanza, in data 18 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dal momento che la ricostruzione degli accadimenti che hanno portato al suo sollevamento dall'incarico di bibliotecaria sembrano prendere le mosse proprio dalla nota redatta da studiosi e ricercatori dell'Accademia in cui si censura il comportamento del personale fuori ruolo della biblioteca. In termini generali, invero, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale.

Nessun dubbio nel caso di specie, pertanto, che la verifica degli addebiti mossi all'odierna ricorrente costituisca motivo sufficiente a legittimarne l'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali – Direzione centrale risorse umane

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato in data 11 marzo 2008 richiesta di accesso ai “documenti afferenti lo stato di servizio ed assegnazione di incarichi a far tempo dal 12/07/04 ad oggi, con particolare riferimento ai provvedimenti di assegnazione di incarico, sia di natura definitiva che provvisoria”, relativi alla dott.ssa con la quale l'odierno ricorrente aveva rapporto di coniugio successivamente sciolto a seguito di separazione personale consensuale.

L'interesse all'ostensione dei documenti richiesti nasce dalle condizioni pattuite in sede di separazione personale e precisamente in merito all'affidamento dei figli nati dal matrimonio tra il dott. e l'odierna controinteressata; affidamento per il quale le parti stabilivano che la madre avrebbe mantenuto la residenza anagrafica in Essendosi, viceversa, verificati diversi spostamenti della dott.ssa in altrettante città (da ultimo, Roma) ponendo così l'odierno ricorrente in condizioni di difficoltà rispetto alla possibilità di mantenere un rapporto costante con la propria prole, il dott. ha presentato la richiesta di accesso di cui sopra.

L'amministrazione resistente, con nota del 30 aprile u.s. (spedita il successivo 5 maggio) negava l'accesso sul presupposto del mancato assenso della controinteressata *medio tempore* informata della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego, pertanto, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 maggio chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione resistente e alla controinteressata, con raccomandate A/R le cui copie risultano agli atti.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dipendendo, in ultima analisi, la possibilità di mantenere un corretto rapporto con i propri figli dalla residenza della madre affidataria, la quale, per ragioni legate al suo lavoro si è spostata più volte dalla città di Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra

accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, della dott.ssa Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, quando l'accesso sia strumentale al diritto di difesa, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto, limitatamente a quegli incarichi che comportino uno spostamento di sede della controinteressata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale gestione risorse umane

Fatto

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia da proporre alla direzione di uffici periferici e centrali. Dopo aver superato con esito positivo le prove scritte, il successivo 20 settembre ha sostenuto la prova orale collocandosi in trentesima posizione come da graduatoria approvata dall'amministrazione in data 30 settembre 2007. L'ing., dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la graduatoria del concorso in oggetto, ha presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso alle prove scritte di 15 concorrenti, indicandone i dati identificativi. L'amministrazione, con nota del 5 maggio (pervenuta al ricorrente il 7 maggio u.s.), ha dato riscontro positivo alla richiesta, specificando che avrebbe reso disponibili le prove dei candidati che non avessero presentato "...motivata opposizione alla richiesta di accesso". Il successivo 3 giugno l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso, constatando che non tutti gli elaborati richiesti erano stati forniti dall'amministrazione resistente. Contro tale diniego parziale, pertanto, l'ing. in data 5 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione e alla dott.ssa in qualità di controinteressata. In data 19 giugno u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati che hanno redatto le prove scritte oggetto della richiesta di accesso non esibite al ricorrente e ai quali il gravame deve essere notificato da parte dell'amministrazione, in quanto non individuabili dall'ing.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri

Fatto

Il capitano dell'Arma dei carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e segnatamente: *a)* della segnalazione gerarchica del comando provinciale di relativamente ad una denuncia presentata nei confronti del ricorrente; *b)* copia della comunicazione gerarchica presentata dal luogotenente; *c)* copia delle segnalazioni del comando provinciale dei Carabinieri inoltrate "...a seguito dell'esecuzione di perquisizioni domiciliari e contestuale notifica di avvisi di garanzia a carico degli attuali quattro militari indagati per cospirazione al fine di compromettere l'autorità del Comandante"; *d)* copia delle richieste di accesso ai documenti amministrativi effettuate dal luogotenente Con provvedimento del 9 aprile, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo la relativa richiesta preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, non specifica nell'individuazione del documento richiesto e comunque concernente terze persone "per i quali non si rileva l'asserito interesse diretto, concreto ed attuale".

Contro tale diniego il capitano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 aprile (pervenuto il 21 aprile), chiedendone l'accoglimento. Con pronuncia del 9 maggio 2008, la Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione datata 8 maggio, ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda con particolare riferimento alla circostanza se i documenti richiesti dal fossero o meno gli stessi di quelli oggetto di precedente istanza e sulla quale questo organo si era già pronunciato (decisione di questa Commissione resa nella seduta del 7 aprile u.s.). Con note, rispettivamente del 4 e 9 giugno 2008, il ricorrente e l'amministrazione svolgevano alcuni chiarimenti in merito alla vicenda *de quo*, il cui contenuto è opportuno esaminare nella parte in diritto della presente decisione.

Diritto

L'assolvimento dell'incombente richiesto dalla scrivente Commissione – da parte sia del ricorrente che dell'amministrazione - ha chiarito in primo luogo che la vicenda oggi all'esame di quest'organo è diversa da quella istruita e decisa con pronuncia del 7 aprile u.s. L'incertezza, invero, nasceva dall'esposizione non del tutto chiara dei fatti ad opera del Ciò premesso e chiarito, tuttavia, l'amministrazione ha fornito altri elementi sui quali la Commissione ritiene di doversi soffermare. Nella nota del 9 giugno il Comando carabinieri della Regione rileva che la richiesta di accesso del 13 marzo u.s. è analoga ad altra presentata dallo stesso in data 2 giugno 2007, allegata alla memoria difensiva. In effetti, da un riscontro incrociato delle due

istanze, risulta che i documenti richiesti nel marzo del 2008, coincidono con quelli chiesti poco meno di un anno prima dallo stesso soggetto, segnatamente ai punti nn. 1, 2, 3 e 6 dell'istanza del giugno 2007. L'amministrazione, quindi, fa notare che sulla prima delle domande di accesso erano stati già emessi tre provvedimenti di diniego, tutti del mese di luglio 2007, mai impugnati dall'odierno ricorrente. Ritiene, pertanto, che la mancata impugnativa dei provvedimenti appena citati costituisca impedimento all'esame della questione ad opera della scrivente, costituendo la nota del 9 aprile u.s., atto meramente confermativo dei precedenti.

L'eccezione è fondata. Le esigenze proprie della trasparenza amministrativa, di cui l'accesso rappresenta uno degli strumenti di attuazione di maggiore rilievo, debbono essere bilanciate con il superiore principio della certezza dell'azione amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra pubblico e privato. La questione dell'impugnabilità dell'atto meramente confermativo di precedente diniego ha costituito oggetto, tra l'altro, di un'importante decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha rilevato che "...il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che non proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6).

Nel caso di specie, sia la richiesta di accesso che il provvedimento impugnato del 9 aprile 2008 sono del tutto coincidenti con quelli del giugno e luglio 2007. Pertanto, essendo rispetto a questi ultimi spirato il termine per l'impugnativa e trattandosi di vicenda meramente confermativa di precedente, il ricorso è da dichiarare inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – sede di

Fatto

Il sig., a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 11 luglio 2007, veniva sottoposto ad accertamenti da parte dell'amministrazione resistente all'esito dei quali l'INAIL (con provvedimento del 10 gennaio 2008) negava la dipendenza dell'infortunio medesimo da causa di lavoro. A fronte di tale diniego l'odierno ricorrente, per il tramite del patronato INCA di, in data 24 gennaio u.s. chiedeva di poter accedere alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in merito alla fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione. In data 25 febbraio 2008 l'amministrazione negava l'accesso rilevando la presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Avverso tale diniego il sig. in data 11 marzo 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Commissione, con pronuncia interlocutoria del 7 aprile 2008, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone del datore di lavoro o comunque di coloro che abbiano reso dichiarazioni in merito alla vicenda concernente l'infortunio dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il presente gravame. L'amministrazione ha dato seguito all'incombente in data 28 maggio u.s., notificando l'atto introduttivo ai controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta dell'odierno ricorrente è caratterizzata dalla sussistenza di interesse qualificato all'accesso, trattandosi, invero, di istanza endoprocedimentale prevista e disciplinata dall'art. 10, l. n. 241/90. Inoltre, la conoscenza delle dichiarazioni rese dagli odierni controinteressati è sicuramente volta a verificarne l'incidenza sulla decisione dell'amministrazione di negare la dipendenza dell'infortunio occorso all'odierno ricorrente da causa di lavoro.

Il diniego opposto dall'INAIL si fonda su una non meglio precisata presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza. Al riguardo la scrivente Commissione osserva che le tipologie di dati sensibili, per i quali il bilanciamento con il diritto di accesso è senz'altro più delicato, sono solo quelle previste dal d.lgs. n. 196/2003, segnatamente dall'art. 4, comma 1, lettera *d*). Sembra, pertanto, che l'amministrazione abbia impropriamente fatto richiamo a tale tipologia di dati personali, atteso che le dichiarazioni oggetto dell'istanza avranno presumibilmente contenuto riferito alla persona del ricorrente rispetto al quale, evidentemente, non v'è riservatezza da tutelare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Dirigente del Liceo “.....” di

Fatto

La sig.ra, docente di materie letterarie e latino nel Liceo “.....” di nell'anno 2001/2002, veniva sollevata dall'incarico, in data 15.02.2002, a seguito del ricorso vinto da una collega, sig.ra Reimmessa nel medesimo incarico dopo pochi giorni, la stessa lamenta, ora, di aver perso a causa dell'interruzione, seppur breve, dall'incarico, i benefici correlati ai giorni nei quali non aveva prestato servizio. Pertanto ha chiesto al Dirigente di detto Istituto l'accesso ai seguenti documenti, mediante consegna delle relative copie:

- 1) ricorso del 15-2-2002, prot. n. 308/2002;
- 2) registro del personale relativa al periodo 15-2/25-2-2002;
- 3) graduatoria d'Istituto per la classe A05 per l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) diario di classe della 5E e della 4E relativo a febbraio 2002;
- 5) verbale del Collegio d'Istituto del 14-6-2002.

Avverso la mancata risposta all'istanza la, con atto spedito il 28-5-2008 e pervenuto l'11-6-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando che la aveva a suo tempo presentato una istanza di accesso analoga a quella del 7.4.2008, a seguito della quale le sarebbe stata già consegnata tutta la documentazione ora nuovamente richiesta.

DIRITTO

La concreta finalità dell'accesso in esame - e cioè la individuazione della correttezza del provvedimento di sollevazione dall'incarico della - induce a ritenere: a) che l'accesso stesso si fondi esclusivamente sul ricorso del 15-2-2002, proposto dalla sig.ra per ottenere l'incarico, dal quale è stata sollevata la; b) che, pertanto, l'interesse all'accesso ai rimanenti documenti sia subordinato all'accesso al documento attestante l'incarico conferito alla sig.ra

Ciò premesso, la sig.ra costituisce indubbiamente controinteressata al presente ricorso.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione dell'attuale ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare il ricorso stesso a detto controinteressato, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione osserva, peraltro, che secondo quanto comunicato dall'Amministrazione interessata la sarebbe comunque già in possesso della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra e Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

Fatto

Le Sigg.re e....., docenti presso l'istituto di Istruzione superiore di, hanno chiesto che fosse iniziato procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente dell'Istituto e di altri docenti, e si sono costituite parti civili nel procedimento penale successivamente iniziato contro l'..... e gli altri docenti.

Le stesse con istanza in data 12.4.2008 hanno chiesto al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la l'accesso all'eventuale provvedimento emesso a seguito di detto procedimento disciplinare.

Con nota del 12-5-2008 è stato negato l'accesso.

Avverso tale diniego le ripetute docenti, con atto pervenuto l'11-6-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando sostanzialmente che le ricorrenti non sarebbero legittimate all'accesso avente ad oggetto documenti di un procedimento disciplinare a carico di terzi.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il diniego di accesso è sostanzialmente fondato sul rilievo della mancanza di interesse allo stesso.

Tale interesse invece sussiste.

Già il semplice fatto che un soggetto possa porre in essere un'attività suscettibile di consentire di instaurare un procedimento disciplinare evidenzia l'interesse di quello stesso soggetto a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli eventuali provvedimenti adottati.

Nella specie, peraltro, le istanti si sono costituite parti civili nel procedimento penale instaurato contro i soggetti nei cui confronti esse avevano sollecitato la instaurazione del procedimento disciplinare, e pertanto non v'è dubbio sulla ricorrenza del loro interesse ad esaminare i provvedimenti emessi a conclusione di tale procedimento, al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque elementi suscettibili di essere valutati a sostegno dell'azione civile da loro intrapresa con la costituzione di parte civile (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III Quater - sentenza 4 giugno 2007 n. 5107).

L'accesso dev'essere pertanto consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Ufficio Scolastico Regionale per la, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.22)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

La sig.ra, iscritta nella graduatoria permanente del Provveditorato di, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di potere accedere ai documenti amministrativi sulla base dei quali la sig.ra, la sig.ra, la sig.ra, la sig.ra, hanno avuto priorità nella scelta della sede scolastica. Specifica, infatti, la ricorrente di volere conoscere le ragioni alla base della preferenza accordata ai nominativi sopra indicati considerato che i medesimi hanno dei punteggi inferiori alla ricorrente, che non sono titolari di una riserva e che non rientrano nelle nomine disponibili del settembre 2007.

Contro il silenzio rigetto dell'Ufficio Scolastico Provinciale la ricorrente ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Con nota del 19 giugno u.s., l'amministrazione, ha comunicato ed ha comprovato di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti formulata dall'odierno ricorrente mediante invio del provvedimento del 27 giugno 2008, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: ASL Roma - Gestione concorsi

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'..... A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferiva di aver assolto l'incombente.

Nella seduta dell'11 febbraio 2008, la scrivente Commissione aveva accolto il ricorso.

Il sig., con nota del 28 aprile 2008, a seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha subordinato il rilascio di copia al versamento di un importo pari a euro 29,20 e 11,70, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Nel corso della seduta del 10 giugno la scrivente Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile atteso che la questione era già stata oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s.

L'11 giugno 2008, il sig. ha inviato, ad ulteriore supporto del ricorso precedentemente inviato, il provvedimento di diniego dell'amministrazione del 29 aprile 2008, meramente confermativo del provvedimento di diniego del 27 marzo 2008, affinché la Commissione ne dichiari l'illegittimità

Al riguardo la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisioni rese l'11 febbraio e il 10 giugno 2008.

Si rammenta, infine, che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'ing., a seguito della nomina del commissario straordinario, è stato incaricato di svolgere attività di consulenza a supporto dell'ufficio tecnico comunale per prestazioni professionali inerenti verifiche tecniche procedurali e pareri in materia di appalti. Alla scadenza del mandato del commissario straordinario, il nuovo sindaco ha bloccato il pagamento del 67% delle competenze professionali del ricorrente; pertanto, al fine di tutelare i propri diritti innanzi al Tribunale di presso il quale è pendente un giudizio nel quale parte resistente è l'amministrazione comunale, l'ing. ha presentato una prima istanza di accesso il 28 gennaio ed una successiva il 5 maggio 2008, aventi ad oggetto i documenti relativi al rapporto di consulenza svolto per il comune nel corso del 2005 e del 2006. In particolare, poiché il rapporto di consulenza è valutabile sulla base dei risultati raggiunti, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti, archiviati fino al momento della richiesta, relativi al progetto di costruzione del parcheggio pubblico interrato, ai documenti in materia urbanistica relativi alle fasi precedenti, contestuali e successive il commissariamento del comune.

L'amministrazione comunale, con nota del 14 maggio 2008, ha negato l'accesso ai documenti su indicati sostenendo che la medesima è generica e volta ad operare un controllo sull'attività del comune stesso.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione comunale l'ing., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, per incompetenza.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.25)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig. assistito e difeso dall'avv.
contro

Amministrazione resistente: Questura della Provincia di – Ufficio
Immigrazione

FATTO

Il sig., tramite il legale rappresentante, ha chiesto alla Questura della Provincia di, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, di potere conoscere gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento del trasferimento della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di alla Questura di; la richiesta è stata inoltrata poiché il ricorrente risiede a e svolge la propria attività lavorativa a

Avverso il silenzio dell'amministrazione il legale rappresentante di ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal Capo V della l. n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area precettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, quali lo stato del procedimento, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2.lett. c) e c) *bis* della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.26)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio

Fatto

Il sig., non essendo stato ammesso tra i docenti selezionati dal Conservatorio di per le classi A-077, A-031 e A-032, ed in particolare per le materie “tecniche corporee funzionali” e “tecniche di consapevolezza ed espressione”, ha presentato istanza di accesso ai documenti sulla base dei quali l'amministrazione ha assegnato le docenze al prof., ivi compresi i titoli dal medesimo presentati.

Contro il silenzio rigetto del Conservatorio, il sig. ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 giugno 2008, ha affermato che, a seguito dell'emanazione della circolare 7 ottobre 2002 n. 1672, non si è ancora conclusa la procedura comparativa volta all'individuazione dei docenti per la materia “tecniche corporee funzionali”.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b).

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.27)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

La signora, in data 14 aprile 2008, tramite il suo legale, ha depositato presso la Questura di un'istanza per potere accedere al fascicolo ad essa intestato, relativo al procedimento di rilascio della carta di soggiorno, conclusosi il 22 maggio 2004, al fine di chiedere il ritiro della copia del proprio contratto di lavoro, ivi contenuto.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 13 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Con note del 18 giugno 2008, la Questura di ha comunicato alla scrivente Commissione di avere contattato il legale della signora per consentirle di accedere al fascicolo richiesto.

Successivamente, in data 23 giugno 2008, il legale della ricorrente ha comunicato di avere preso visione della documentazione richiesta e di avere avuto la consegna, da parte dell'amministrazione, di copia della stessa.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.28)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Motorizzazione Civile di

Fatto

La signora, nella sua qualità di coerede dei beni appartenenti al defunto fratello, in data 19 aprile 2008, ha chiesto alla Motorizzazione Civile di di potere accedere ai documenti relativi ad un veicolo, inizialmente registrato a nome di quest'ultimo, per conoscere i vari e successivi intestatari del mezzo ed integrare la propria documentazione inerente alla già avvenuta azione legale nei confronti di altri coeredi.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 18 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Il 27 giugno 2008, l'amministrazione resistente con una nota inviata alla ricorrente, e per conoscenza alla scrivente Commissione, ha provveduto ad invitarla formalmente a presentarsi presso gli uffici competenti per avere l'accesso a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.29)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico (non specificato)

Fatto

Il signor ha chiesto ad un dirigente scolastico di un istituto non specificato di potere accedere agli atti relativi alla graduatoria di istituto dei supplenti di terza fascia per la classe di concorso C180, dove lui stesso risulta inserito, per potere verificare la documentazione relativa al signor, che lo precede.

Con nota del 16 maggio 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor, in data 14 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora
contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Facoltà di
Medicina e Chirurgia

Fatto

La signora, a seguito del proprio cambio di facoltà universitaria, in data 7 maggio 2008, tramite il suo legale, ha chiesto all'Università degli Studi di – Facoltà di Medicina e Chirurgia di potere accedere ai documenti dai quali ricavare se il posto a suo tempo occupato dalla propria assistita nella graduatoria a numero programmato, relativa all'iscrizione nell'anno in corso alla stessa facoltà, risulta allo stato disponibile ovvero se sia stato assegnato ad altro studente. In questa ultima ipotesi, ha chiesto di volere accedere alla documentazione nella quale vengono menzionate le generalità dell'assegnatario/a, la data e la motivazione dell'assegnazione.

L'interesse dell'istante all'accesso a tale documentazione si sostanzia nel volere riprendere gli studi presso il suddetto corso universitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Diritto

La richiesta formulata è volta ad esercitare l'accesso ad atti e documenti relativi ad una graduatoria nella quale potrebbe essere subentrato un terzo soggetto in sostituzione dell'odierna ricorrente.

Pertanto, si invita l'amministrazione a notificare il presente ricorso all'eventuale soggetto controinteressato, ove esistente, al quale sia stato assegnato il posto in graduatoria precedentemente assegnato alla signora, per consentirgli la tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Conseguentemente, i termini della decisione del ricorso si intenderanno sospesi fino alla suddetta notifica.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso al controinteressato, ove esistente.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.31)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Corte di Cassazione

Fatto

La signora, in data 27 maggio 2008, ha richiesto alla Corte di Cassazione copia degli atti inerenti al fascicolo relativo ad un giudizio pendente dinanzi la stessa Corte, nel quale avrebbe avuto interesse a costituirsi, a seguito della ricevuta notifica di un atto di integrazione del contraddittorio.

Con nota del 10 giugno 2008, la Suprema Corte ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, la signora, in data 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale provvedimento.

In data 26 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha comunicato che gli atti giurisdizionali relativi al suddetto ricorso possono essere esaminati direttamente dalla signora ovvero a mezzo di difensore munito di idonea procura.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché la ricorrente non vi ha allegato il provvedimento impugnato, così come espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma a, lett. a), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 184/2006

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Senato della Repubblica - Ufficio dell'archivio storico

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato all'Ufficio dell'archivio storico del Senato della Repubblica, in data 6 giugno 2008, formale istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) lettera, datata 8 agosto 1998, dell'allora Ministro dell'interno all'allora presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, acquisita dalla Commissione stessa con il numero di protocollo N. del 1998 e depositata presso l'archivio del Senato; 2) tutta la documentazione cui fa riferimento la lettera stessa; 3) inventari di ingresso della Commissione sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, relativamente agli anni '98 e '99.

In data 13 giugno 2008, il dirigente responsabile dell'Ufficio replicava, verbalmente, che le classifiche di riservatezza apposte dagli enti originatori dei documenti richiesti non erano state rimosse.

Tale risposta è stata ritenuta un diniego espresso all'istanza di accesso in contrasto con l'art. 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007 n. 124, secondo cui: "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell'apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa comunque qualsiasi vincolo di classifica".

Contro tale diniego, il dott. ha dunque presentato ricorso in data 16 giugno 2008, chiedendo alla Commissione di consentire l'accesso alla documentazione e ordinare all'Ufficio dell'archivio storico del Senato di presentare tutte le indicazioni relative alla possibilità di consultare tale documentazione.

Diritto

Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 8 agosto 1990, n. 241, la Commissione è competente a decidere i ricorsi contro il diniego o il differimento dell'accesso delle "amministrazioni centrali o periferiche dello Stato".

Tali non sono le amministrazioni degli organi costituzionali dello Stato, quali la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Sul punto giova indicare il parere del Consiglio di Stato (parere n. 248 bis/89 28 giugno 2000), che ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso straordinario al Capo dello Stato concernente una mancata assunzione presso la Presidenza della Repubblica "essendo nel sistema delineato dalla Costituzione repubblicana le amministrazioni degli organi costituzionali, ed in particolare quelle delle Camere del Parlamento e della Presidenza della Repubblica, sicuramente distinte ed autonome dagli apparati amministrativi dipendenti dal Governo e dagli altri enti pubblici. Ciò non consente

pertanto che nei confronti degli atti degli organi costituzionali siano esperibili i normali rimedi amministrativi previsti...avverso gli atti dei suddetti apparati.”.

La Commissione deve pertanto rilevare la sua incompetenza.

PQM

Il ricorso è inammissibile per incompetenza della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.33)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrenti: Sig. e Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Con istanza in data 29 aprile 2008 il sig. ha richiesto al Comune di la visione di documenti allegati alla denuncia di inizio attività inerenti una pratica edilizia.

L'ente locale con nota n. 11027 datata 16 maggio 2008 ha provveduto ad effettuare le notifiche agli attuali ricorrenti in quanto controinteressati alla domanda di accesso.

I sigg.ri e con nota del 23 maggio 2008, in qualità di controinteressati, si sono opposti alla richiesta di accesso.

Il comune di con nota n. 12204 del 3 giugno 2008 non ha condiviso le motivazioni di opposizione dei ricorrenti ed ha ammesso all'accesso ai documenti il sig.

Successivamente i controinteressati sigg.ri e hanno proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi datato 6 maggio 2008 contro il provvedimento del comune di

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone infatti che “nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il Sig., già dipendente dagli Istituti di di Roma, è attualmente dipendente di ruolo del Comune di, in qualità di responsabile del servizio edilizia privata.

Il Sig., quale consigliere del suddetto Comune, ha ottenuto da questo e da detti Istituti l'accesso a documenti amministrativi, concernenti il, conservati anche nei suoi fascicoli personali.

Il, con atto del 19-7-2007, intestato "richiesta valutazione presunta violazione della *privacy*", premesso che l'accesso doveva ritenersi richiesto per motivi personali dell'istante, e non per motivi correlati alla sua carica, e che, inoltre, l'accesso era stato consentito senza che egli, controinteressato, ne fosse stato notiziato, ha chiesto che fosse dichiarata la illegittimità dei concessi accessi e che fosse inibito al l'utilizzo dei documenti oggetto degli stessi.

Il Garante per la protezione dei dati personali, al quale lo stesso sig. ha chiesto parere e al quale lo stesso Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto di conoscere ogni opportuna determinazione assunta riguardo la vicenda che ha interessato il suddetto sig., ha espresso il parere – che ha comunicato anche al - che "non intraprenderà iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti".

Diritto

Come risulta dalla stessa nota del Garante per la protezione dei dati personali in data 26.4.2008, la vicenda in esame riguarda un accesso disposto da una amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Considerato il disposto del citato art. 25, la Commissione per l'accesso è incompetente a provvedere sulla legittimità o meno di un accesso disposto da una amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale: il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.